

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 16 settembre 2014

sulla proroga di alcuni termini fissati dalla raccomandazione CERS/2012/2 relativa al finanziamento degli enti creditizi

(CERS/2014/4)

(2015/C 22/04)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, segnatamente l'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), f) e g), l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, nonché l'articolo 17,

vista la decisione del CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

- 1) il 20 dicembre 2012 il consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha adottato la raccomandazione CERS/2012/2 ⁽³⁾. La raccomandazione mira a promuovere strutture di finanziamento sostenibili per gli enti creditizi.
- 2) Affinché siano conseguite le finalità della raccomandazione CERS/2012/2, le autorità nazionali di vigilanza (in appresso «ANV»), le autorità nazionali con un mandato macroprudenziale e l'Autorità bancaria europea (ABE) sono invitate ad adottare talune misure entro i termini stabiliti nella relativa sezione 2, paragrafo 3.
- 3) Il 31 dicembre 2013, il consiglio generale ha deciso di concedere una proroga dei termini in questione compresa tra sei e dodici mesi. Sulla base della tempistica rivista, le ANV responsabili della vigilanza bancaria, nonché le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale sono invitate a trasmettere al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione delle raccomandazioni A, paragrafi 1, 2 e 3, entro il 30 giugno 2015 e una relazione finale entro il 31 gennaio 2016. L'ABE dovrebbe trasmettere una prima relazione di monitoraggio sulla raccomandazione A, paragrafo 5, entro il 30 giugno 2015, nonché una relazione finale entro il 30 settembre 2015. Tuttavia, alcuni dei destinatari hanno espresso l'impossibilità di rispettare pienamente i termini indicati.
- 4) L'obiettivo generale del CERS è quello di prevenire o attenuare i rischi sistemici in modo tempestivo ed efficace. Il consiglio generale ritiene che una proroga di sei mesi per la trasmissione della prima relazione di monitoraggio da parte delle ANV concernente le raccomandazioni A, paragrafi 1, 2 e 3, e una proroga di nove mesi per la trasmissione della prima relazione di monitoraggio da parte dell'ABE sulla raccomandazione A, paragrafo 5, non comprometterebbero il regolare funzionamento dei mercati finanziari, né implicherebbero la mancata attuazione di tali raccomandazioni.
- 5) Il consiglio generale ha quindi deciso di prorogare i termini di cui alla raccomandazione CERS/2012/2 di sei mesi per le raccomandazioni A, paragrafi 1, 2 e 3 e di nove mesi per la raccomandazione A, paragrafo 5, al fine di concedere alle ANV e all'ABE il tempo necessario per intraprendere le misure del caso finalizzate all'attuazione delle rispettive raccomandazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla raccomandazione CERS/2012/2

La raccomandazione CERS/2012/2 è modificata come segue:

1. la sezione 2, paragrafo 3, punto 1, è sostituita dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽³⁾ Raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).

- «1. *Raccomandazione A* – Si richiede alle ANV responsabili della vigilanza bancaria, alle ANV e alle altre autorità con un mandato macroprudenziale e all'ABE di comunicare secondo la seguente tempistica:
- a) entro il 31 dicembre 2015, le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
 - b) entro il 31 luglio 2016, le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sulla raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
 - c) entro il 31 dicembre 2015, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
 - d) entro il 30 settembre 2016, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
 - e) entro il 30 giugno 2014, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio gli orientamenti di cui alla raccomandazione A, paragrafo 4;
 - f) entro il 31 marzo 2016, l'ABE trasmette al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 5;
 - g) entro il 30 giugno 2016, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 5.»;

2. nell'allegato, il punto V.1.3.1 è sostituito dal seguente:

«V.1.3.1. *Tempistica*

Si richiede alle ANV responsabili della vigilanza bancaria, alle ANV e alle altre autorità con un mandato macroprudenziale e all'ABE di comunicare al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente l'inerzia secondo la seguente tempistica:

- a. entro il 31 dicembre 2015, le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
- b. entro il 31 luglio 2016, le ANV responsabili della vigilanza bancaria trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sulla raccomandazione A, paragrafi 1 e 2;
- c. entro il 31 dicembre 2015, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
- d. entro il 30 settembre 2016, le ANV e le altre autorità con un mandato macroprudenziale trasmettono al CERS e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 3;
- e. entro il 30 giugno 2014, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio gli orientamenti di cui alla raccomandazione A, paragrafo 4;
- f. entro il 31 marzo 2016, l'ABE trasmette al CERS una relazione provvisoria contenente una prima valutazione dei risultati dell'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 5;
- g. entro il 30 giugno 2016, l'ABE trasmette al CERS e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della raccomandazione A, paragrafo 5.»

Articolo 2

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata sul sito web del CERS alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della sua approvazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 settembre 2014

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI
